SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 4 giugno 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2003, n. **125.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nella adunanza del 12 dicembre 2002;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La rubrica del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituita dalla seguente: «Funzioni di controllo».

Art. 2.

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. — 1. È istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. La sezione di cui al comma 1 è composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.

3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalità di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.

4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.».

Art. 3.

1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. — 1. La sezione regionale di controllo esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attività deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti, collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell'Unione europea.

2. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 1, tenendo conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.

3. La sezione regionale, oltre a riferire annualmente con una o più relazioni al consiglio regionale gli esiti del controllo sulle gestioni e ad assumere le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36 del presente decreto e degli articoli 39 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, presenta allo stesso consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica.

4. La sezione, a richiesta del consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

5. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti ed attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. — 1. La sezione ripartisce le proprie funzioni tra collegi, per materie.

2. I collegi sono composti da tre magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il presidente della sezione che, con il medesimo atto, indica anche il consigliere anziano che potrà sostituirlo. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati.

3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, oppure al collegio ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni delle relazioni e dell'assunzione delle altre determinazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

Art. 5.

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. — 1. L'ufficio distaccato di Udine provvede ad espletare tutte le attività istruttorie riguardanti gli assessorati regionali aventi sede in Udine. Nella delibera annuale di programma, inoltre, si provvede ad indicare le ulteriori funzioni assegnate a detto ufficio tenendo conto delle particolari esigenze di decentramento individuate d'intesa con la regione.».

Art. 6.

1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. — 1. La sezione delibera con la presenza di tre magistrati, compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 32. La sezione plenaria, le cui deliberazioni sono assunte con la presenza dei cinque componenti, ha competenza riservata per l'assunzione delle decisioni in materia di rendiconto generale della regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, per il controllo sulla evoluzione della spesa per il personale nel qual caso provvede alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale, per la risoluzione delle questioni di massima ad essa sottoposte dai collegi.».

Art. 7.

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. — 1. Presso la sezione è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

2. Le norme contenute nel presente titolo sono improntate al criterio del rinvio dinamico alle eventuali future modificazioni apportate da leggi e regolamenti riguardanti l'organizzazione della Corte dei conti.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 32, la regione concorre anche all'organizzazione dell'attività di supporto alla sezione. A tale fine l'Amministrazione regionale, d'intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane, beni immobili e mobili.

4. La sezione adotta un proprio regolamento interno al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.».

2. Fino alle nomine di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come modificato dal presente decreto, la sezione è integrata da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) è stato pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1976.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963.

— Si riporta, per completezza di informazione, il testo dell'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963):

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 è citato nella nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, è citato nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º agosto 1934, n. 179:

«Art. 7. Il Presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il Procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere è conferito, per metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere già di grado 4º, ovvero di grado 5º che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Certe dei conti possono ricevere od accettare incarichi e missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1791.».

— Si riporta il testo dell'art. 44 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia:

«Art. 44. Il Presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione.».

— La legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1962.

Note all'art. 3:

— Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è il seguente:

«4. La Corte dei conti svolge anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo (4/b).

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.».

— Si riporta il testo degli articoli 39 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:

«Art. 39. La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.».

«Art. 41. Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario;

le variazioni e le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.».

Nota all'art. 4:

— Il comma 6 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è citato nelle note all'art. 3.

03G0149

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2003.

Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della predetta legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per il triennio 2001/2003;

Visto lo stanziamento del capitolo «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 125.808.900 euro;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, formulato nell'adunanza del 28 novembre 2002;

Visti i dati elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. Nelle more dell'attuazione del disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, i trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390». Nell'utilizzo del Fondo, gradualmente e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome a:

a) concessione di prestiti d'onore ai sensi delle vigenti normative regionali;

b) concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2002

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per il 2002 è ripartito sulla base della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni e alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2002/2003.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 58

ALLEGATO

Tabella - Il riparto del Fondo in applicazione dell'articolo 16, comma 8 d.PC.M. 9.4.2001

Regioni e province autonome	Riparto teorico ai sensi dell'art. 16, comma 7	Fondo integrativo anno 2001	Calcolo 80% riparto 2001 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001)	Differenza con riparto teorico	Importo da detrarre		Incid enza %		Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
			80% b	a - c					
ABRUZZO	4.861.099,92	2.961.412,00	2.369.129,60	2.491.970,32		4.861.099,92	5,062	1.268.966,87	3.592.133,05
BASILICATA	2.241.551,45	378.476,00	302.780,80	1.938.770,65		2.241.551,45	2,334	585.146,28	1.656.405,17
CALABRIA	8.244.688,42	4.595.184,00	3.676.147,20	4.568.541,22		8.244.688,42	8,586	2.152.236,45	6.092.451,97
CAMPANIA	-	11.624.444,00	9.299.555,20	- 9.299.555,20	9.299.555,20	-	0,000	-	9.299.555,20
EMILIA ROMAGNA	18.291.384,75	13.221.141,00	10.576.912,80	7.714.471,95		18.291.384,75	19,048	4.774.878,45	13.516.506,30
FRIULI VENEZIA GIUL	6.976.729,03	4.814.548,00	3.851.638,40	3.125.090,63		6.976.729,03	7,265	1.821.241,72	5.155.487,30
LAZIO	4.998.544,94	17.374.426,00	13.899.540,80	- 8.900.995,86	8.900.995,86		0,000	-	13.899.540,80
LIGURIA	3.414.861,47	2.015.142,00	1.612.113,60	1.802.747,87		3.414.861,47	3,556	891.433,24	2.523.428,23
LOMBARDIA	10.770.983,55	10.097.113,00	8.077.690,40	2.693.293,15	- 2.693.293,15		0,000	-	8.077.690,40
MARCHE	5.280.954,08	6.393.216,00	5.114.572,80	166.381,28	- 166.381,28		0,000	-	5.114.572,80
MOLISE	-	735.390,00	588.312,00	- 588.312,00	588.312,00	-	0,000	-	588.312,00
PIEMONTE	12.715.022,15	7.819.688,00	6.255.750,40	6.459.271,75		12.715.022,15	13,241	3.319.195,68	9.395.826,47
PUGLIA	4.883.508,52	3.658.958,00	2.927.166,40	1.956.342,12		4.883.508,52	5,086	1.274.816,53	3.608.691,99
SARDEGNA	4.825.901,75	5.920.721,00	4.736.576,80	89.324,95	- 89.324,95		0,000	-	4.736.576,80
SICILIA	1.408.284,82	10.463.562,00	8.370.849,60	- 6.962.564,78	6.962.564,78		0,000	-	8.370.849,60
TOSCANA	19.403.778,69	12.192.487,00	9.753.989,60	9.649.789,09		19.403.778,69	20,207	5.065.263,56	14.338.515,13
UMBRIA	2.329.613,69	5.476.564,00	4.381.251,20	- 2.051.637,51	2.051.637,51		0,000	-	4.381.251,20
VALLE d'AOSTA	54.032,82			54.032,82		54.032,82	0,056	14.105,01	39.927,81
VENETO	12.031.930,19	7.343.350,00	5.874.680,00	6.157.250,19		12.031.930,19	12,530	3.140.877,79	8.891.052,40
Provincia BOLZANO	167.312,98	475.894,00	380.715,20	- 213.402,22	213.402,22		0,000	-	380.715,20
Provincia TRENTO	2.908.716,77	1.552.508,00	1.242.006,40	1.666.710,37		2.908.716,77	3,029	759.306,59	2.149.410,18
TOTALE	125.808.900,00	129.114.224,00	103.291.379,20	22.517.520,80	25.067.468,19	96.027.304,19	100,000	25.067.468,19	125.808.900,00

Fonte M.I.U.R. - S.A.U.S. - Uff II -

03A06819

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Nomina del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha prorogato i consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce rossa fino al 30 giugno 2002;

Considerata la mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2002, n. 187, che aveva prorogato i predetti consigli ed il comitato centrale, in scadenza al 14 agosto 2002, fino al rinnovo degli organi medesimi e comunque non oltre il 30 aprile 2003;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, ed in particolare l'art. 57 che prevede, per i casi di impossibilità di funzionamento dell'Ente, il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 2002, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002, concernente la nomina del commissario straordinario e del vice commissario straordinario dell'Associazione italiana della croce rossa;

Atteso che il Commissario straordinario dott. Staffan de Mistura ha comunicato la sopravvenuta impossibilità a ricoprire tale incarico;

Visto l'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Ravvisata la necessità di addivenire in tempi brevi alla riorganizzazione della struttura della Croce rossa italiana, anche attraverso la necessaria modifica del vigente statuto, con la conseguente indizione delle procedure elettorali di rinnovo degli organi;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Maurizio Scelli è nominato Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa, con poteri di ordinaria e straordinana amministrazione, fino alla ricostituzione degli organi statutari e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Durante tale periodo il commissario straordinario provvederà, d'intesa con i Ministeri vigilanti, alla riorganizzazione della struttura centrale e territoriale della Croce rossa italiana, anche attraverso le necessarie modifiche del vigente statuto.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, con oneri a carico dell'Associazione italiana della Croce rossa, il compenso spettante al commissario straordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

p. *Il Presidente*
del Consiglio del Ministri
LETTA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato ala Corte dei conti il 29 maggio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 309

03A06844

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante in Italia per l'iscrizione all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Monbaron Claude Renè, nato a Reconvilier (Svizzera) il 4 dicembre 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingenieur ETS conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di diplome d'ingenieur ETS en mecanique technique conseguita presso l'«Ecole d'Ingenieurs Bienne-Ecole Technique Superieure de l'Etat de Berne ETS» di Berna in data 22 ottobre 1982;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione ad usare il titolo di ingènieur ETS, secondo a legge federale svizzera del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. B, settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Monbaron Claude Renè, nato a Reconvilier (Svizzera) il 14 dicembre 1959 cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 2 anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) impianti elettrici;
2) fisica tecnica.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. B - settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A06821

DECRETO 21 maggio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante in Italia per l'iscrizione all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Iannetti Paola, nata a Sorengo (Svizzera) il 18 ottobre 1975, cittadina italiana-svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psychologue FSP, conseguita presso l'«Universitè de Genève - Facultè de psychologie et des sciences de l'education» di Ginevra in data 29 ottobre 2001;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo di Psychologue FSP, rilasciato dall'«Association Genevoise des Psychologues et Psychologue-psychotherapeutes» come attestato in data 24 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenza tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez. A, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Iannetti Paola, nata a Sorengo (Svizzera) il 18 ottobre 1975 cittadina italiana-svizzera, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) psicologia clinica;

2) psicologia dinamica;

3) teoria e tecnica di tests;

4) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A06822

DECRETO 21 maggio 2003.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante in Italia per l'iscrizione all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Damjani Jonuz, nato a Tirana (Albania) il 16 maggio 1954, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di inxhinier metalurg, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di diplome de inxhinier metalurg conseguito presso I'«Universitetit te Tiranes», Fakultetit te Inxhinierise di Tirana in data 23 maggio 1980, e che il titolo così conseguito di inxhinier metalurg conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Tirana il 4 dicembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) fisica tecnica;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 2 agosto 2000;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Damjani Jonuz, nato a Tirana (Albania) il 16 maggio 1954, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingneneri sezione A, settore industiale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) fisica tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

03A06823

DECRETO 13 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività presso l'ufficio del Giudice di pace di Grottaglie - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Lecce in data 1° aprile 2003, prot. n. 484/P, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di pace di Grottaglie non è stato in grado di funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 24 ed il 31 marzo 2003 a causa del trasferimento di sede;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività presso l'ufficio del Giudice di pace di Grottaglie nel periodo compreso tra il 24 ed il 31 marzo 2003 a causa del trasferimento di sede, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel perido sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 maggio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A06711

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE e radiazione di alcune marche di sigarette - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le richieste presentate dalle ditte Vector Tobacco Inc., I.T.A. S.r.l. e Gallaher Italia S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal fornitore;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alle tabelle *B* e *C* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta Gallaher Italia S.r.l. alla radiazione di tre marche di sigarette, già iscritte nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
4,03	0,80	1,33	1,84	8,00

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalle tabelle *B* e *C* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza extra UE)

	mg nicotina	sigaretta condensato	€/kg.conv.le compreso dazio	€/Dazio Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
QUEST 1	0,60	10,0	156,00	14,00	20	3,12
QUEST 2	0,30	10,0	156,00	14,00	20	3,12

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
PRIVATE STOCK N.5 TUBOS	900,00	1	4,50
PRIVATE STOCK N.5 TUBOS	900,00	4	18,00
PRIVATE STOCK N.5 TUBOS	900,00	10	45,00

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
PRIVATE STOCK N.5 TUBOS	900,00	20	90,00
THE GRIFFIN'S SHORT CORONA FUERTE	1.000,00	1	5,00
THE GRIFFIN'S SHORT CORONA FUERTE	1.000,00	10	50,00
THE GRIFFIN'S ROBUSTO FUERTE	1.300,00	1	6,50
THE GRIFFIN'S ROBUSTO FUERTE	1.300,00	10	65,00
THE GRIFFIN'S TORO FUERTE	1.600,00	1	8,00
THE GRIFFIN'S TORO FUERTE	1.600,00	10	80,00

SIGARI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
NEOS MYSTIC AROMATIC SINGOLO	8,00	1	0,04
HAMLET	108,00	5	2,70
HAMLET FINE AROMA	50,00	20	5,00
HAMLET FINE AROMA FILTER	50,00	20	5,00

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
NEOS PACIFIC AROMATIC DUO	8,00	2	0,04
HAMLET MINIATURES	108,00	10	2,70
HAMLET FINE AROMA MINI CIGARS FILTER	80,00	5	1,00
AL CAPONE WILD BERRY FILTER	100,00	10	2,50
VILLIGER PREMIUM MOCCA	120,00	20	6,00
CONSTELLATION SWEETS FILTER	160,00	10	4,00

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
MC LINTOCK BLACK CHERRY	180,00	50	9,00
MC LINTOCK BLACK CHERRY	180,00	100	18,00
MC LINTOCK WILD CHERRY	180,00	50	9,00
MC LINTOCK WILD CHERRY	180,00	100	18,00
MC LINTOCK REDNUT	180,00	50	9,00
MC LINTOCK REDNUT	180,00	100	18,00
ELYSEE MARC DE CHAMPAGNE	180,00	50	9,00
WELLAUER'S SPECIAL	220,00	50	11,00
WELLAUER'S FIRST CHOICE	220,00	50	11,00
WELLAUER'S ENGLISH BLEND	220,00	50	11,00
WELLAUER'S LATAKIA	260,00	100	26,00

Art.2

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico :

Cod.	SIGARETTE
76	MEN FILTER SUPER SLIM
394	TRUSSARDI
443	TRUSSARDI LIGHTS

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 72

03A06841

DECRETO 9 maggio 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina e condensato di varie marche di sigarette e indicazione del tenore di monossido di carbonio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;

Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa è scaduto il 30 settembre 2002;

Considerato che il citato decreto legislativo è ancora in corso di perfezionamento;

Atteso che occorre provvedere, su richiesta delle ditte E.T.I. S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.A., I.T.A. S.r.l. e Diplomatico Cigars S.r.l. al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Viste le istanze presentate dalle Società ETI S.p.a. e British American Tobacco Italia S.p.A, intese a modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette nonché ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata con decorrenza maggio 2003:

COD.		MARCA -SIGARETTE	
499	DA	BARCLAY K.S.F.	A BARCLAY (ORIGINAL TASTE)
1220	DA	BARCLAY SMOOTH & LIGHTS	A BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)
292	DA	CAPRI SUPERLEGGERA	A CAPRI SUPREME
222	DA	CORTINA SUPER SLIM ULTRA LIGHTS	A CORTINA SUPER SLIM
834	DA	KIM MENTHOL LEGGERA	A KIM MENTHOL
868	DA	KIM SUPERLEGGERA	A KIM BLU
976	DA	KIM ULTRA SLIM SUPERLEGGERA	A KIM SUPERSLIM CELESTE
536	DA	LUCKY STRIKE K.S.F.	A LUCKY STRIKE RED

		MARCA –SIGARI NATURALI	
	DA	NATURAL BY DREW ESTATE JUCY LUCY	A NICARAGUA BY DREW ESTATE JUCY LUCY
	DA	NATURAL BY DREW ESTATE CHINA 5	A NICARAGUA BY DREW ESTATE CHINA 5
	DA	NATURAL BY DREW ESTATE CLEAN ROBUSTO	A NICARAGUA BY DREW ESTATE CLEAN ROBUSTO
	DA	NATURAL BY DREW ESTATE GREEN HERO	A NICARAGUA BY DREW ESTATE GREEN HERO
	DA	NATURAL BY DREW ESTATE DIRT	A NICARAGUA BY DREW ESTATE DIRT
	DA	NATURAL BY DREW ESTATE ROOT	A NICARAGUA BY DREW ESTATE ROOT

COD.		MARCA –SIGARETTI NATURALI	
956	DA	DAVIDOFF MINI CIGARILLOS LIGHT	A DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER
	DA	NATURAL BY DREW ESTATE TWIGS	A NICARAGUA BY DREW ESTATE TWIGS

La denominazione delle seguenti marche è così modificata con decorrenza 5 maggio 2003:

COD.		MARCA -SIGARETTE	
840-841	DA	LINDA LEGGERA	A LINDA BLU
255-857	DA	MS EXTRA LIGHTS	A MS E
253-850-851	DA	MS LIGHTS	A MS L

La denominazione delle seguenti marche è così modificata con decorrenza 15 maggio 2003:

COD.		MARCA -SIGARETTE	
649	DA	MS CLUB LEGGERA	A MS CLUB L
432	DA	PRINCE K.S.F.	A PRINCE ORIGINAL
529	DA	PRINCE LIGHTS KSF	A PRINCE WHITE

Art. 2.

Il contenuto di nicotina e condensato delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza 5 maggio 2003:

Cod	Marca	mg/sigaretta nicotina / condensato Da		mg/sigaretta nicotina / condensato a	
853	ALFA FILTRO	0,95	11,5	0,90	10,0
294-686	BIS	1,00	12,0	1,00	10,0
653	ESPORTAZIONE FILTRO	0,90	12,0	0,90	10,0
604	FUTURA	0,35	4,5	0,40	5,0
375-629	LIDO	0,90	11,0	0,90	10,0
488	LINDA	1,10	12,0	1,00	10,0
840-841	LINDA BLU	0,90	10,0	0,80	9,0
827	MS 100'S DE LUXE	0,60	5,5	0,50	6,0
149-158	MS BLU	0,85	10,0	0,80	10,0
22-28	MS CLASSIC BOX	1,00	11,0	1,00	10,0
18	MS CLASSIC SOFT	1,00	11,0	1,00	10,0
255-857	MS E	0,10	0,9	0,10	1,0
253-850-851	MS L	0,35	4,0	0,40	4,0
995	MUNDIAL	0,60	6,5	0,60	7,0
54	N80 FILTRO	0,95	11,5	0,90	10,0
658	NAZIONALI FILTRO	1,00	12,0	1,00	10,0
295-298	ZENIT	0,90	9,5	0,90	9,0

Il contenuto di nicotina e condensato delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza 15 maggio 2003 :

Cod	Marca	mg/sigaretta nicotina / condensato Da		mg/sigaretta nicotina / condensato a	
627	ESPORTAZIONE	1,00	12,0	1,00	10,0
634	NAZIONALI	1,00	12,0	1,00	10,0
432	PRINCE ORIGINAL	1,00	12,0	0,90	10,0
529	PRINCE WHITE	1,00	11,0	0,70	8,0

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Cod	Marca	mg/sigaretta
853	ALFA FILTRO	9
499	BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	5
1220	BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE TASTE)	5
294-686	BIS	10
292	CAPRI SUPREME	3
222	CORTINA SUPER SLIM	1
627	ESPORTAZIONE	8
653	ESPORTAZIONE FILTRO	10

Cod	Marca	mg/sigaretta
887	EURA	5
604	FUTURA	6
868	KIM BLU	3
834	KIM MENTHOL	9
976	KIM SUPERSLIM CELESTE	3
375-629	LIDO	9
87	LIDO BLU	10
488	LINDA	10
840-841	LINDA BLU	8
536	LUCKY STRIKE RED	10
827	MS 100'S DE LUXE	5
149-158	MS BLU	10
61	MS BRERA	3
22-28	MS CLASSIC BOX	9
18	MS CLASSIC SOFT	9
649	MS CLUB L	3
231	MS CLUB SLIM	5
255-857	MS E	2
60	MS INTERNATIONAL 100'S	9
253-850-851	MS L	7
995	MUNDIAL	5
54	N80 FILTRO	9
634	NAZIONALI	6
658	NAZIONALI FILTRO	9
432	PRINCE ORIGINAL	10
529	PRINCE WHITE	8
295-298	ZENIT	9

Art. 4.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alle date indicate nei precedenti articoli, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 71

03A06839

DECRETO 15 maggio 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato e indicazione del tenore di monossido di carbonio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;

Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa è scaduto il 30 settembre 2002;

Considerato che il citato decreto legislativo è ancora in corso di perfezionamento;

Vista l'istanza presentata dalla Philip Morris Italia S.p.a intesa ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con la citata istanza;

Ritenuto, inoltre, che occorre procedere, su richiesta della citata ditta al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata con decorrenza 1° maggio 2003:

COD.		MARCA		
913	DA	DIANA LEGGERA SLIM	A	DIANA SLIM BLU
103	DA	L&M FILTERS	A	L&M KS
39	DA	MARLBORO LIGHTS 10	A	MARLBORO GOLD KS
259	DA	MARLBORO MEDIUM	A	MARLBORO MED KS
81	DA	MERIT BIANCA LIGHTS	A	MERIT BIANCA SLIM
874	DA	MERIT ULTRA LIGHTS KS	A	MERIT BLU KS
376	DA	MERIT UNO	A	MERIT UNO KS
948	DA	MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100"S	A	MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s
875-951	DA	MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100'S	A	MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s
984	DA	MULTIFILTER PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA 100'S	A	MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA
369	DA	MULTIFILTER PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS (ULTRALEGGERA) 100'S	A	MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU
574	DA	MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD FILTER	A	MURATTI AMBASSADOR BLU KS
374	DA	MURATTI SUPER LIGHTS SUPERLEGGERA	A	MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM
877	DA	PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA	A	PHILIP MORRIS SLIM ROSSA
247	DA	PHILIP MORRIS ONE	A	PHILIP MORRIS ONE KS
367	DA	PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPERLEGGERA) SLIM	A	PHILIP MORRIS SLIM BLU
864	DA	PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS 100'S	A	PHILIP MORRIS BLU 100s
539	DA	PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS	A	PHILIP MORRIS UL KS

Art. 2.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

COD.	MARCA	mg/sigaretta
913	DIANA SLIM BLU	5
103	L&M KS	11
39	MARLBORO GOLD KS	9
259	MARLBORO MED KS	10
81	MERIT BIANCA SLIM	5
874	MERIT BLU KS	5
376	MERIT UNO KS	2
948	MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	10
875-951	MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	7
984	MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	6
369	MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	3
574	MURATTI AMBASSADOR BLU KS	7
374	MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	2
553	PHILIP MORRIS FILTER KINGS	11
877	PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	6
247	PHILIP MORRIS ONE KS	2
367	PHILIP MORRIS SLIM BLU	3
864	PHILIP MORRIS BLU 100s	4
539	PHILIP MORRIS UL KS	3

Art. 3.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 110

03A06840

DECRETO 15 maggio 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le richieste presentate dalla ditta ETI S.p.a. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati nazionali, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *B* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *B* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Nazionali

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
TOSCANELLI ANICE	30,00	1	0,15
TOSCANELLI CAFFE'	30,00	1	0,15
TOSCANELLI MANDORLA	30,00	1	0,15

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
AMABILE COLA	20,00	2	0,10
AMABILE PESCA	20,00	2	0,10
AMABILE VANIGLIA	20,00	2	0,10

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 109

03A06842

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2003.

Sostituzione di un componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori, di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 26 del 5 luglio 2000, con il quale il sig. Alfano Francesco è stato nominato componente supplente della commissione di conciliazione, e della relativa sottocommissione - settore agricoltura, in rappresentanza dei lavoratori;

Visto il D.D. n. 25 del 15 giugno 2000, con il quale si è proceduto alla cessazione temporanea delle apposite sottocommissioni;

Viste le dimissioni presentate in data 26 marzo 2003 dal sig. Alfano Francesco;

Vista la nota n. 47/03, del 16 aprile 2003, con la quale la CISL segnala, in sostituzione del sig. Alfano Francesco, il sig. Perfetti Domenico quale componente supplente in seno alla commissione di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Perfetti Domenico, nato e Caloveto il 19 gennaio 1971, ivi residente alla via Pietro Nenni n. 42, viene nominato, componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 9 maggio 2003

Il direttore provinciale: PISANI

03A06658

DECRETO 12 maggio 2003.

Ricostituzione della commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti della direzione provinciale del lavoro di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO PER LA BASILICATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commisioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato ed in particolare l'art. 2, comma 3, che demanda ai dirigenti presposti gli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale la competenza a nominare le commissioni in argomento;

Visto il decreto n. 11/2000 del 4 maggio 2003 del direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Potenza con il quale è stata ricostituita, per il triennio 2000-2003, la commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti della predetta direzione;

Considerato che il mandato della predetta commissione è scaduto;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione della stessa commissione;

Vista la nota n. 6168 del 18 aprile 2003 con la quale la direzione provinciale del lavoro di Potenza ha designato, in rappresentanza dello stesso ufficio, il dott. Domato Antonio Grippa e la dott.ssa Antonietta Montanarella con le funzioni, rispettivamente, di presidente e segretaria;

Vista la nota n. 997/27/Gab. del 17 marzo 2003 con la quale l'ufficio territoriale del Governo - prefettura di Potenza ha designato, quale rappresentante dell'amministrazione civile dell'interno, il dott. Giuseppe Forlenza;

Vista la nota n. 1149-VII/7.2. del 26 marzo 2003 con la quale l'archivio di Stato di Potenza ha designato, quale rappresentante della stessa amministrazione, il dott. Lucio Rofrano;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti della direzione provinciale del lavoro di Potenza, che è composta dai signori:

dott. Donato Antonio Grippa, dirigente in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Potenza, presidente;

dott. Giuseppe Forlenza, vice prefetto aggiunto in servizio presso la prefettura di Potenza in rappresentanza dell'amministrazione civile dell'interno, componente;

dott. Lucio Rofrano, archivista di Stato in rappresentanza dell'archivio di Stato di Potenza, componente;

dott.ssa Antonietta Montanarella, coordinatore amministrativo in servizio presso la direzione provinciale del lavoro di Potenza, segretaria.

Art. 2.

La commissione dura in carica tre anni.

Potenza, 12 maggio 2003

Il direttore regionale: LABANCA

03A06737

DECRETO 13 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Flash Bologna a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la relazione ispettiva del 4 dicembre 2000 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 44 del codice civile della società cooperativa «Flash Bologna a r.l.», con sede in Bologna.

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Flash Bologna a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Rosa Vetromile, in data 22 aprile 1991, repertorio n. 50427/10641, Busc. n. 4166/252810.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Bologna, 13 maggio 2003

Il direttore provinciale: CASALE

03A06659

DECRETO 14 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Michelangelo», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 gennaio 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Michelangelo», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Michelangelo», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott.ssa Chiarugi Eliana in data 7 ottobre 1992, repertorio n. 16812, registro società n. 63055 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5442, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 14 maggio 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A06733

DECRETO 14 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Di solidarietà sociale Coopservice», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 aprile 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Di solidarietà sociale Coopservice», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Di solidarietà sociale Coopservice», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Zetti Aldo in data 10 gennaio 1994, repertorio n. 42302, registro società n. 66093 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5511, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 14 maggio 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A06734

DECRETO 14 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Do it», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° marzo 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Do it», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Do it», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott.ssa Chiarugi Eliana in data 28 marzo 1994, repertorio n. 17871, registro società n. 66607 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5526, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 14 maggio 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A06735

DECRETO 14 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Pulicoop Piccola società cooperativa», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 maggio 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Pulicoop Piccola società cooperativa», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Pulicoop Piccola società cooperativa», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Venturini Andrea in data 5 ottobre 1995, repertorio n. 53320, registro società n. 70087 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5625, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 14 maggio 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A06736

DECRETO 16 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Mulinaccio», in Vaiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PRATO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687: «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Considerate le risultanze negative dell'ispezione ordinaria e il mancato deposito per due anni consecutivi del bilancio annuale di esercizio;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 marzo 2003;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Mulinaccio» piazza I Maggio, 59021 - Vaiano (Prato), costituita in data 28 aprile 1962, partita IVA n. 00258160977, codice fiscale n. 01435890486.

Prato, 16 maggio 2003

Il direttore provinciale: IZZO

03A06629

DECRETO 16 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Primavera», in Vaiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PRATO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687: «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Considerate le risultanze negative dell'ispezione ordinaria e il mancato deposito per due anni consecutivi del bilancio annuale di esercizio;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 marzo 2003;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola Primavera» località Il Meretto, frazione La Briglia, 59021 Vaiano (Prato), costituita per rogito notarile del dott. Balestri in data 8 maggio 1981, codice fiscale n. 01818380485.

Prato, 16 maggio 2003

Il direttore provinciale: IZZO

03A06630

DECRETO 20 maggio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati prrovinciali;

Visto il decreto direttoriale n. 3/Dir del 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forli-Cesena per il quadriennio 2002-2005;

Vista la lettera in data 8 maggio 2003 con la quale il sig. Giuseppe Amadori, componente del suddetto comitato provinciale quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la lettera pervenuta in data 20 maggio 2003 con la quale la U.I.L. Camere sindacali di Forlì e Cesena ha designato in sostituzione del membro dimissionario il sig. Dino Manzelli, nato a Cesenatico il 14 settembre 1948;

Accertata la compatibi1ità del nominativo designato con la nomina a componente del comitato provinciale I.N.P.S. ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Il sig. Dino Manzelli, nato a Cesenatico il 14 settembre 1948, è nominato componente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Forli-Cesena quale rappresentante dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 20 maggio 2003

Il direttore provinciale: DALMONTE

03A06660

DECRETO 22 maggio 2003.

Ricostituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli presso la sede INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed essistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto in particolare l'art. 14 della suddetta legge che prevede l'istituzione presso ogni sede dell'I.N.P.S. della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto del direttore dell'ex UPLMO di Forlì n. 26832 del 4 dicembre 1972 con il quale fu costituita presso la sede dell'I.N.P.S. di Forlì la commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Ritenuto necessario ricostituire la predetta commissione in considerazione dei mutamenti socio-economici intervenuti nella provincia di Forlì-Cesena anche a seguito della istituzione della nuova provincia di Rimini;

Tenuto conto della rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori presenti e operanti nella provincia di Forlì-Cesena;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali di categoria risultate più rappresentative e dagli enti interessati ai sensi dell'art. 14 della suddetta legge n. 457/1972;

Decreta:

È ricostituita presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Forlì-Cesena la commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, composta nel seguente modo:

dott. Danilo Dalmonte, direttore della direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena - presidente;

dott. Giuseppe Mecca, direttore della sede INPS di Forlì-Cesena;

dott. Roberto Marotti, funzionario designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

dott. Alberto Dina, rappresentante dei datori di lavoro;

sig. Villiam Flamigni, rappresentante dei datori di lavoro;

sig.ra Manuela Guidi, rappresentante dei datori di lavoro;

sig. Mario Benzi, rappresentante dei lavoratori dipendenti;

sig.ra Lidia Foschi, rappresentante dei lavoratori dipendenti;

sig.ra Cinzia Tartagni, rappresentante dei lavoratori dipendenti.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 14 della legge innanzi citata vengono inoltre nominati per ciascuno dei membri su indicati i seguenti supplenti:

un funzionario della D.P.L. di Forlì-Cesena supplente del presidente;

un funzionario della sede I.N.P.S di Forlì-Cesena, designato dal direttore della sede;

sig.ra Laura Quattrocchi, funzionario designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

sig. Luigi Corbucci, rappresentante dei datori di lavoro;

sig. Mauro Maraldi, rappresentante dei datori di lavoro;

sig.ra Silvia Montacuti, rappresentante dei datori di lavoro;

sig.ra Lorena Giorgini, rappresentante dei lavoratori dipendenti;

sig. Francesco Marinelli, rappresentante dei lavoratori dipendenti;

sig. Alessandro Scarponi, rappresentante dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 22 maggio 2003

Il direttore provinciale: DALMONTE

03A06830

DECRETO 23 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agostino Gemelli», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Agostino Gemelli», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Prospero Mobilio in data 18 novembre 1981, repertorio 1755, registro società n. 5859 presso il tribunale di Taranto, codice fiscale n. 00470680737.

Taranto, 23 maggio 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A06828

DECRETO 23 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilcoop», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Edilcoop», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vittoria Calvi in data 6 aprile 1992, repertorio 28633, registro società n. 11623, presso il Tribunale di Taranto, codice fiscale n. 01886230737.

Taranto, 23 maggio 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A06829

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2003.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Consorzio tutela vini Collio» autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio Consorzio tutela vini Collio ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 22 aprile 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

acidità volatile;

ceneri;

cloruri;

densità del distillato a 20 °C;

densità relativa a 20 °C;

estratto secco ridotto;

solfati;

titolo alcolometrico volumico;

acidità totale;

anidride solforosa libera;

anidride solforosa totale;

pH;

titolo alcolometrico volumico totale;

zuccheri riduttori.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06674

DECRETO 9 maggio 2003.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 16 marzo 2001 al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara», ad eseguire per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, accreditato dall'organismo SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione fino al 20 aprile 2004 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 31 dicembre 2001;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 2 maggio 2003, numero di protocollo 6384/03/PB/pb che il laboratorio in argomento ha richiesto la sospensione dell'accreditamento a seguito di riorganizzazione interna;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara», al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06818

DECRETO 9 maggio 2003.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 giugno 2001 al laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma», ad eseguire per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001, con il quale il laboratorio denominato ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma, accreditato dall'organismo SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione fino all'8 agosto 2004 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 31 dicembre 2002;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 2 maggio 2003, numero di protocollo 6384/03/PB/pb che il laboratorio in argomento non ha presentato istanza di rinnovo dello scaduto accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 20 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001, al laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma», al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06817

DECRETO 15 maggio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari, con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 16 giugno 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60724;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002 e 20 gennaio 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 giugno 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06677

DECRETO 20 maggio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Asti», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 23 gennaio 1991, protocollo n. 028435 (90)/60220, con il quale il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Asti», ubicato in Asti, via Massimo D'Azeglio n. 40, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Asti», ubicato in Asti, via Massimo D'Azeglio n. 40, nella persona del responsabile dott.ssa Angela Vigetti, per
l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Zuccheri;
acido sorbico;
acidità fissa;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
solfati;
acidità totale;
estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
pH a 20 °C;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori e non riduttori;
anidride carbonica.

03A06678

DECRETO 20 maggio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Lecce», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 23 gennaio 1991, protocollo n. 001923/60222, con il quale il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Lecce», ubicato in Lecce, via G. Matteotti n. 23 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Lecce», ubicato in Lecce, via di Casanello n. 35, nella persona del responsabile dott. Carmine Antonio Mosticchio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Zuccheri;
titolo alcolometrico volumico;
acido sorbico;
acidità fissa;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
solfati;
acidità totale;
estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
pH a 20 °C;
zuccheri riduttori e non riduttori;
anidride carbonica.

03A06679

DECRETO 20 maggio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Reggio Emilia», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 10 dicembre 1991, protocollo n. 029966/65385, con il quale il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Reggio Emilia», ubicato in Reggio Emilia, via S. Rocco - Borsa Merci è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Reggio Emilia», ubicato in Mancasale (Reggio Emilia), via M. Ruini n. 2, nella persona del responsabile dott. S. Romolo Becchetti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Zuccheri;
acido sorbico;
acidità fissa;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
solfati;
acidità totale;
estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
pH a 20 °C;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori e non riduttori;
anidride carbonica.

03A06680

DECRETO 21 maggio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela dei vini Montecucco, in Arcidosso, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 28 luglio 2000 dal Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C, con sede in Arcidosso (Grosseto), località Colonia, presso gli uffici della Comunità montana Amiata zona II - Area Grossetana, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 16 maggio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C, con sede in Arcidosso (Grosseto), località Colonia, presso gli uffici della Comunità montana Amiata zona II - Area Grossetana, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 16 maggio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la

valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela dei vini Montecucco a D.O.C e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06675

DECRETO 21 maggio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, in Alba e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi delle citate D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 4 febbraio 2000 dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, costituito per la tutela dei vini DOCG Barolo, Barbaresco e dei vini DOC Barbera d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Langhe e Verduno Pelaverga, con sede in Alba (Cuneo), Piazza Savona n. 3, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 17 gennaio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, costituito per la tutela dei vini DOCG Barolo, Barbaresco e dei vini DOC Barbera d'Alba, Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Langhe e Verduno Pelaverga, con sede in Alba (Cuneo), Piazza Savona n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio è trasmesso a questo Ministero in data 17 gennaio 2003.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06676

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ediltecno - Società cooperativa a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ediltecno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita in data 16 maggio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua, n. REA 106238, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Paolo Pastore, nato a Napoli il 30 agosto 1950 e residente in Sant'Anastasia (Napoli) via Arco Parco Boschetto 2° n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06707

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Multimedial - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multimedial - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 5 novembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Mario Silvestri di Marino, n. REA 886262, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Otello La Rosa, nato a Roma il 27 giugno 1946, ivi residente in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06708

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e ambiente - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoro e ambiente - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 2 luglio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Gabriele Pastore di Roma, n. REA 556736, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il rag. Mario Manzaroli, nato a Roma il 27 novembre 1965, ivi residente in Roma, via Arta Terme n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06709

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa San Primo e San Secondo», in Costigliole d'Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL:

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa San Primo e San Secondo», con sede in Costigliole d'Asti - Cascina La Corte frazione di Motta (Asti), costituita in data 31 luglio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Ernesto Falzone di Genova, n. REA 64626, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e la dott.ssa Maria Pia Benzi, nata ad Asti il 23 maggio 1961, ivi residente in piazza 1° maggio n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06710

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Livorno nel giorno 9 maggio 2003 - dalle ore 10,30 alla chiusura degli sportelli.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 35/7/2003 in data 8 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio, causato da assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A06631

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Lucca nel giorno 9 maggio 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 36/7/2003 in data 12 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio, causato da intervento tecnico al sistema informatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A06632

PROVVEDIMENTO 19 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Prato nel giorno 12 maggio 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 37/7/2003 in data 12 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio, causato da problemi tecnici al sistema informatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A06633

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Rapallo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Rapallo nel giorno 12 maggio 2003.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di Rapallo ha comunicato, con note numeri 15603 e 15603/1 del 12 maggio 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 12 maggio 2003, dalle ore 10,30 alle ore 12, a causa della massiccia adesione del personale ad un'assemblea sindacale convocata dalle organizzazioni sindacali nello stesso giorno.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1252 del 14 maggio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 20 maggio 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A06634

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale in data 19 maggio 2003, l'ufficio provinciale A.C.I. di Lecce è rimasto chiuso per l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal direttore del medesimo ufficio con nota protocollo n. 1267/2003/PRA del 15 maggio 2003.

L'emanazione del provvedimento di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce è stata successivamente richiesta dalla Procura generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di quella città con nota protocollo n. 807/2003 del 16 maggio 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 maggio 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A06635

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2003.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle università;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 2002, con i quali è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Visto l'art. 60, quinto comma dello statuto, che prevede un procedimento semplificato per le modifiche riguardanti l'adeguamento a norme di legge;

Visto il parere favorevole del senato accademico nella seduta del 22 maggio 2002 sulle proposte di modifica dello statuto;

Visto il parere espresso dal MIUR con nota n. 2912 del 13 dicembre 2002;

Considerato pertanto che le modifiche approvate dal senato accademico dell'Università degli studi di Ferrara debbano ritenersi operative;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4 dello statuto viene aggiunto un comma n. 5:

«5. Per il perseguimento delle sue finalità l'Università partecipa come ente fondatore a fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali».

La numerazione dei successivi commi slitta di una posizione.

Art. 2.

Il comma 2 dell'art. 6 viene così modificato:

«2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR)».

Vengono inoltre aggiunti i commi 3 e 4:

«3. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

4. L'Università può altresì attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.».

La numerazione dei successivi commi slitta di due posizioni.

Art. 3.

All'art. 7 viene aggiunto un comma 7:

«7. L'Università può attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilità scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.».

Art. 4.

Al terzo comma dell'art. 10 viene modificata la dizione relativa al Ministro che decreta la nomina del rettore.

Art. 5.

Al primo comma, lettera *g)*, dell'art. 13 vengono soppresse le parole «e fissa l'indennità di funzione».

Art. 6.

Gli articoli da 20 e 23 vengono sostituiti dai seguenti:

«Art. 20 *(Amministrazione centrale).* — 1. L'Amministrazione centrale è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università nel suo complesso.

2. Il rettore è il legale rappresentante dell'Università e sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale.

Art. 21 *(Direttore amministrativo).* — 1. Il direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.

2. Il direttore amministrativo:

a) è responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;

c) è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;

d) esplica una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;

f) emana gli atti di gestione del personale;

g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente di questa o altra sede universitaria o di altro ente pubblico o privato.

4. Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo vicario fra i dirigenti e i vice dirigenti dell'Università. Il direttore amministrativo vicario è nominato con decreto del rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore amministrativo.

Art. 22 *(Amministrazione periferica).* — 1. L'amministrazione periferica è costituita dai dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria.

Art. 23 *(Personale).* — 1. Il personale dirigente collabora con il direttore amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto, ed è responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalità di partecipazione.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.

4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attività cui è destinato.».

Art. 7.

Il comma 1 dell'art. 24 è sostituito dai seguenti:

«1. L'Università definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università, nei limiti consentiti dalla legge, può utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.».

Il comma 2 diviene comma 3.

Art. 8.

Negli articoli 27, 28, 37, 62 e 72 la formulazione «corso di laurea» o «corsi di laurea» è sostituita da «corso di studio» o «corsi di studio».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 32 è integrato come segue:

«Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia».

Art. 10.

L'art. 50 è sostituito dal seguente:

Art. 50 *(Strutture didattiche).* — 1. L'Università è articolata nelle strutture didattiche indicate nel regolamento didattico di Ateneo.».

Art. 11.

L'art. 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79 *(Misure per il personale delle strutture non dipartimentalizzate).* — 1. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è esteso a 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso le strutture non dipartimentalizzate, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture.».

Art. 12.

Gli articoli 36 e 74 e il terzo comma dell'art. 80 sono soppressi.

Art. 13.

In conseguenza di quanto sopra descritto gli articoli 4, 6, 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 37, 48, 50, 62, 72, 79 e 80 sono modificati come segue:

Art. 4 *(Modi di attuazione dei propri fini istituzionali).* — 1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.

3. Le attività e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Università, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti più appropriati.

5. Per il perseguimento delle sue finalità l'Università partecipa come ente fondatore a fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali.

6. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche, e amministrative.».

Art. 6 *(Attività didattica).* — 1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

3. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

4. L'Università può altresì attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.

5. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

6. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 7 *(Altre attività istituzionali).* — 1. L'Università istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.

2. In particolare:

a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;

b) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;

c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;

f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Università per l'educazione permanente.

3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Università può rilasciare specifici attestati.

4. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

5. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

6. L'Università agevola la partecipazione alle attività didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.

7. L'Università può attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilità scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.».

Art. 10 *(Il rettore).* — 1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello statuto.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca e il consiglio di amministrazione;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Università;

d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo predispone il bilancio di previsione; procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

g) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;

h) si pronuncia su richiesta di tutti gli interessati sulle vertenze riguardanti singoli soggetti della comunità universitaria;

i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;

l) nomina con decreto i professori e i ricercatori dell'Università;

m) controfirma i provvedimenti di nomina del personale tecnico-amministrativo adottati dal direttore amministrativo;

n) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia dell'Università ed è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Università;

b) i componenti del consiglio del personale tecnico-amministrativo;

c) i componenti del consiglio degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni dipartimento ed uno per l'amministrazione centrale;

e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facoltà designato al proprio interno dai membri del consiglio stesso.

5. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.».

Art. 13 *(Consiglio di amministrazione).* — 1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilità, sentito il senato accademico;

b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dall'art. 56;

c) appresta uno schema di bilancio di previsione da sottoporre al senato accademico e, sulla base delle specificazioni di spesa adottate dal senato accademico, approva il bilancio di previsione. Approva altresì il conto consuntivo;

d) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

e) delibera, per quanto di competenza, sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio;

f) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo sulla base dei criteri indicati dal senato accademico;

g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;

h) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato accademico;

i) delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sull'istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma;

l) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti;

m) approva le convenzioni, i contratti e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;

n) delibera sull'attivazione dei dipartimenti per quanto riguarda gli aspetti finanziari;

o) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti;

p) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico;

q) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;

r) determina criteri per la valutazione delle attività amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative, tenuto conto del parere espresso dal senato accademico;

s) istituisce un nucleo di valutazione per il controllo della gestione;

t) con proprio regolamento, adottato previo parere del senato accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi;

u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario;

c) i membri del consiglio della ricerca eletti dal medesimo secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3;

d) due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti;

e) il presidente ed il vice presidente del consiglio del personale tecnico amministrativo;

f) il vice presidente della consulta dei dipartimenti;

g) il vice presidente del comitato dei sostenitori dell'Università;

h) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base di una terna di nomi indicati dal rettore.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 20 *(Amministrazione centrale).* — 1. L'amministrazione centrale è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università nel suo complesso.

2. Il rettore è il legale rappresentante dell'Università e sovrintende alle attività dell'amministrazione centrale.

Art. 21 *(Direttore amministrativo).* — 1. Il direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.

2. Il direttore amministrativo:

a) è responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;

c) è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;

d) esplica una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;

f) emana gli atti di gestione del personale;

g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente di questa o altra sede universitaria o di altro ente pubblico o privato.

4. Il direttore amministrativo sceglie il direttore amministrativo vicario fra i dirigenti e i vice dirigenti dell'Università. Il direttore amministrativo vicario è nominato con decreto del rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del direttore amministrativo.

Art. 22 *(Amministrazione periferica).* — 1. L'amministrazione periferica è costituita dai dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria.

Art. 23 *(Personale).* — 1. Il personale dirigente collabora con il direttore amministrativo assicurando il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto, ed è responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento del direttore amministrativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalità di partecipazione.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, può attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.

4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attività cui è destinato.

Art. 24 *(Dotazione organica).* — 1. L'Università definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università, nei limiti consentiti dalla legge, può utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.

3. Modifiche alla dotazione organica comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di validità dell'impegno.

Art. 27 *(Consiglio di facoltà).* — 1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico;

b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori;

c) provvede alla destinazione, modalità di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;

d) formula proposte per i piani di sviluppo;

e) propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di studio, anche interfacoltà, di scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche;

f) formula il regolamento di facoltà;

g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;

h) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti, secondo quanto previsto dall'art. 35;

i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) i ricercatori confermati cui sia stato affidato, nella facoltà di appartenenza, un intero corso ufficiale di insegnamento oppure un pari impegno didattico in un corso integrato, limitatamente alla durata dell'incarico stesso;

c) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per cento dei professori di prima fascia della facoltà, in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre; essi sono eletti ogni tre anni;

d) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni facoltà, elevato a sei per le facoltà con più di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.

4. La composizione del consiglio di facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il consiglio di facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definiti dal regolamento di facoltà. Nel regolamento di facoltà saranno determinate composizione e funzioni della commissione didattica di facoltà.

6. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 28 *(Consigli dei corsi di studio).* — 1. I consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e

all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di facoltà.

2. I consigli di corsi di studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento di facoltà definisce i criteri per le afferenze e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti. Gli altri professori ufficiali e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.

3. I presidenti dei consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal consiglio stesso di norma fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalità di elezione saranno definite dal regolamento di facoltà.

4. La composizione dei consigli di corso di studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I consigli delle scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.

6. Nelle facoltà con un solo corso di laurea, le competenze attribuite ai consigli di corso di studio, sono esercitate dal consiglio di facoltà.

Art. 32 *(Direttore di dipartimento).* — 1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;

b) promuove le attività del dipartimento;

c) tiene i rapporti con gli organi accademici;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento di norma fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore.

Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.

Art. 37 *(Corsi di studio interfacoltà).* — 1. Possono essere istituiti corsi di studio interfacoltà, ovvero possono essere trasformati in corsi interfacoltà corsi di studio già esistenti presso una facoltà.

2. A tal fine il senato accademico, su proposta di almeno una delle facoltà interessate o di dieci professori dell'Università, sentite le altre facoltà e per quanto di competenza il consiglio di amministrazione, individua la facoltà di riferimento e le altre facoltà che forniscono le competenze didattiche, i dipartimenti, gli istituti e i centri di Ateneo in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.».

Art. 48 *(Attività didattica).* — 1. L'Università, al fine di assicurare una efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

2. L'Università favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra i professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunità universitaria, l'Università, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio; esso viene fissato dal senato accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi consigli di facoltà, udito il consiglio di amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.

5. Il personale tecnico collabora all'attività didattica secondo le norme di legge.».

Art. 50 *(Strutture didattiche).* — 1. L'Università è articolata nelle strutture didattiche indicate nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 62 *(Elezioni).* — 1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione, che si svolgerà non prima di sette e non oltre dieci giorni dopo la seconda e comunque non oltre quindici giorni dalla prima, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.

4. Rettore, presidi di facoltà, presidenti di consiglio di corso di studio, direttori di dipartimento, i membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo, il

vicepresidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori.

In caso di facoltà con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside può essere eletto per un terzo mandato.

5. Il vice presidente della consulta dei dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonché i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 al comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario.

6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui al commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

7. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procederà al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.».

Art. 72 *(Funzioni disciplinari).* — 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati nell'Università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore e di cui fa parte anche il presidente del consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni legislative.».

Art. 79 *(Misure per il personale delle strutture non dipartimentalizzate).* — 1. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è esteso a 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso le strutture non dipartimentalizzate, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato a dette strutture.

Art. 80 *(Entrata in vigore).* — 1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

3. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti verranno espletate in periodo di attività didattica.

4. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non eleggibilità.».

Gli articoli 36 e 74 sono soppressi.

Ferrara, 13 maggio 2003

Il rettore: CONCONI

03A06763

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003.

Modifica delle delibere n. 89 del 27 ottobre 1999, n. 109 del 19 marzo 2001 e n. 110 del 7 giugno 2001. (Deliberazione n. 123).

IL COMITATO ISTITUZIONALE
BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO
(legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 30)

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge n. 183/1989 ed in particolare l'art. 8, con il quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n 493, art. 12, comma 3, che integra con i commi 6-*bis* e 6-*ter* l'art. 17 della richiamata legge n. 183/1989 e che prevede la approvazione del piano di bacino per stralci relativi a settori funzionali, e l'adozione di misure di salvaguardia, da parte del Comitato istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modifiche con la legge 13 giugno 1999, n. 226;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio del 6 maggio 1998, n. 74, «Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del Serchio Vincolo di non edificazione», vigente per la durata di tre anni dalla sua data di esecutività, e pertanto ad oggi non più vigente;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio del 13 aprile 1999, n. 87 «Misura di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico nel bacino della fossa media, comune di Lucca, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge 18 maggio 1989, n. 183», vigente per la durata di tre anni dalla sua data di esecutività, e pertanto ad oggi non più vigente;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio del 27 ottobre 1999, n. 89, «Adozione di misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio idraulico e di frana molto elevato individuate e perimetrate nel «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Serchio. Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, e decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli 1 e 2»;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio del 19 marzo 2001, n. 109 «Applicazione delle misure di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato istituzionale n. 74/1998, n. 87/1999 e n. 89/1999, ai fabbricati oggetto di istanza di condono»;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio del 7 giugno 2001, n. 110 «Adozione di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-*bis*, su aree di interesse del progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (leggi n. 183/1989) (articoli 17 e 18) n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-*bis*, comma 1-*bis*)»;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio del 18 dicembre 2001, n. 112 «Adozione del Progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-*bis*, comma 1-*bis*)» con la quale sono state contestualmente adottate le deliberazioni del Comitato istituzionale n. 89/1999 e n. 110/2001 quali misure di salvaguardia del Progetto di piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989;

Vista la nota del comune di Lucca del 10 dicembre 2002 (ns. protocollo n. 2485 del 16 dicembre 2002), con la quale l'ente suddetto dichiara la necessità di acquisire dall'Autorità di bacino del fiume Serchio, in applicazione della suddetta delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001, il parere previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1987, n. 45, per la definizione delle istanze di condono avanzate su fabbricati ricadenti nelle aree sottoposte alle misure di salvaguardia;

Considerato che, essendo alla data odierna decadute le delibere del Comitato istituzionale n. 74/1998 e n. 87/1999, in virtù dell'adozione quali salvaguardie del Progetto di piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) delle delibere n. 89/1999 e n. 110/2001, queste devono essere esplicitate quali riferimenti per l'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001;

Valutato pertanto utile fornire, agli enti locali competenti per territorio, chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001 ai fabbricati oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994;

Ritenuto in tal senso di poter individuare gli interventi capaci, per le loro caratteristiche, di non aggravare lo scenario di pericolosità idraulica riscontrato nelle aree perimetrate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e nelle aree di interesse del piano di bacino individuate dalla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001;

Riscontrato che il Comitato istituzionale ha ritenuto, considerata la ininfluenza degli interventi elencati rispetto agli scenari di pericolosità idraulica, di poter rendere ammissibili gli stessi anche nell'ordinaria

azione amministrativa, apportando le necessarie e conseguenti modifiche alla delibera n. 89 del 27 ottobre 1999 ed alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001;

Ricordato che le aree, destinate dal Progetto di piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) all'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e più in generale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ricadono in gran parte negli ambiti individuati nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio», allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001 e che tali ambiti sono in generale da salvaguardare ai fini della regimazione idraulica e dell'espansione naturale dei corsi d'acqua e che dunque costituisca primario interesse del piano di bacino preservare tali aree;

Rilevato che le cartografie di cui alla delibera suddetta fanno parte integrante della cartografia di riferimento del Progetto di piano;

Preso atto della necessità di affiancare le amministrazioni locali, territorialmente competenti, per l'applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 110/2001, adottata quale salvaguardia del Progetto di piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dal Comitato istituzionale con la deliberazione n. 112/2001, tramite la introduzione del parere vincolante dell'Autorità di bacino per la valutazione di quegli interventi che, ancorché ammessi, rivestano una notevole complessità e comportino consistenti modifiche dello stato dei luoghi;

Preso atto della necessità di introdurre modifiche alla delibera n. 110 del 7 giugno 2001, con specificazione degli interventi per i quali diventa obbligatoria l'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di bacino;

Rilevato che il Comitato istituzionale, accogliendo positivamente la proposta avanzata, ha suggerito di introdurre disposizioni volte a conseguire snellimenti delle procedure amministrative;

Visto il verbale della seduta del 25 febbraio 2003 di questo Comitato istituzionale costituito (ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali) dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento della Protezione civile, dal Presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunità montane e dal segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Ad integrazione e modifica della delibera del Comitato istituzionale n. 109 del 19 marzo 2001, anche ai fabbricati oggetto di istanza di condono ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano le misure di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e n. 110 del 7 giugno 2001, adottate quali salvaguardie del Progetto di piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.) e così come modificate dalla presente delibera.

Art. 2.

I disposti della delibera del Comitato istituzionale n. 109/2001, come integrata e modificata dalla presente delibera, sono da considerarsi espressione del parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo, così come previsto dall'art. 32, comma 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed esplicano efficacia nei confronti degli enti locali senza necessità di ulteriori pareri da parte dell'Autorità di bacino, salvo casi non riconducibili alle fattispecie individuate dalle delibere del Comitato istituzionale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Nelle aree individuate dalla «Carta delle aree con pericolosità e rischio idraulico» allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 ed in quelle classificate come aree di pertinenza fluviale e lacuale P2, P3, PL, PU dalla «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale», allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001, ad integrazione e modifica di quanto già disposto dai suddetti testi normativi sono consentiti i seguenti interventi e quelli ad essi assimilabili:

1) interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301;

2) interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi di adeguamento igienico sanitario, di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, ai quali non consegua aumento di superficie coperta né di numero delle unità immobiliari ovvero di carico urbanistico, anche al seguito di mutamento di destinazione d'uso, e comun-

que con esclusione di addizioni volumetriche non rientranti tra gli interventi pertinenziali di cui al successivo punto 10;

3) sopraelevazione di fabbricato esistente alla quale non consegua aumento del numero delle unità immobiliari né del carico urbanistico;

4) incremento di volume e superficie coperta di fabbricati esistenti conseguito durante la realizzazione dei fabbricati stessi in difformità dal titolo abilitativo originario e che sia comunque contenuto nei limiti dettati dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, e senza che a ciò consegua un aumento del carico urbanistico ovvero un aumento del numero delle unità immobiliari;

5) cambio di destinazione d'uso senza opere di fabbricati esistenti o di loro parti, al quale non consegua aumento del carico urbanistico ovvero del numero delle unità immobiliari;

6) realizzazione di manufatti ad uso di tettoia con assenza di tamponature laterali;

7) modifiche prospettiche di fabbricati esistenti consistenti in variata distribuzione delle aperture e nella realizzazione di terrazzi o balconi a sbalzo e scale esterne, purché le suddette opere non siano collegate ad un aumento del carico urbanistico o ad un aumento del numero delle unità immobiliari;

8) sistemazioni esterne con pavimentazioni, ove queste siano di dimensione inferiore al 75% della superficie del lotto;

9) recinzioni, purché realizzate in pali e rete ovvero struttura tipo frangisole anche su muretto, purché quest'ultimo di altezza massima di 80 centimetri;

10) realizzazione, anche in ampliamento, di servizi igienici, volumi tecnici; autorimesse e ripostigli pertinenziali a corredo di edifici esistenti con destinazione residenziale;

Art. 4.

Ad integrazione e modifica di quanto disposto dalla norma n. 10 della delibera del Comitato istituzionale n. 110 del 7 giugno 2001, per i seguenti interventi è richiesto il parere vincolante dell'Autorità di bacino:

a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;

e) le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data della deliberazione del Comitato istituzionale n. 110/2001, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zone B e come zone D, queste ultime limitate a quelle non soggette a piano urbanistico attuativo;

f) le opere in zona di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della deliberazione del Comitato istituzionale n. 110/2001, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;

g) le opere in zona di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data della deliberazione del Comitato istituzionale n. 110/2001, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva.

Il parere suddetto sarà volto a contemperare la trasformabilità del territorio con il rispetto di adeguati margini di sicurezza.

Art. 5.

Il parere vincolante di cui all'articolo precedente sarà rilasciato dal segretario generale dell'Autorità di bacino del Serchio entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'ente competente, trascorsi i quali lo stesso parere sarà da considerarsi rilasciato in senso favorevole.

Resta salva la facoltà di motivata sospensione del parere in attesa della presentazione di adeguata documentazione tecnica.

Art. 6.

A cura del segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio saranno emanati i testi delle delibere n. 89 del 27 ottobre 1999, n. 109 del 19 marzo 2001 e n. 110 del 7 giugno 2001, coordinati con le modifiche introdotte dalla presente delibera.

Art. 7.

La presente delibera diventa esecutiva all'atto della sua notifica agli enti locali ricadenti nel bacino del fiume Serchio nei confronti dei quali la misura è destinata ad esplicare efficacia e viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Roma, 25 febbraio 2003

Il Presidente
Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il segretario: NARDI

03A06636

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 27 maggio 2003, n. **1251.**

Disposizioni in merito alla finanziabilità dei debiti fuori bilancio e particolari disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto pubblico e sanitario.

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane, isolane e di arcipelago

Alle unioni di comuni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

PREMESSA: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA FINANZIABILITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Con la presente circolare la Cassa depositi e prestiti intende fornire, anche sulla scia di numerose richieste da parte degli enti mutuatari e alla luce del dibattito conseguente all'entrata in vigore della legge costituziornle 18 ottobre 2001, n. 3, alcuni chiarimenti circa i presupposti che rendono legittimo il ricorso ai mutui per la copertura di debiti fuori bilancio, nell'ambito dell'intero quadro normativo di riferimento che regola la materia, che per opportunità si riassume:

art. 119 della Costituzione, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 3/2001;

art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

art. 41, comma 4, della legge n. 448/2001;

art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

SOGGETTI.

L'ambito soggettivo di applicazione del principio costituzionale, dettato all'art. 119, coordinato con l'art. 2 TUEL determina che possono accedere a tale forma di indebitamento i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni.

OGGETTO.

A norma dell'art. 194 TUEL sono riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 TUEL e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. L'8 novembre 2001 — data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale n. 3/2001 — costituisce il limite temporale oltre il quale non è più consentito agli enti in esame di finanziare spese diverse da quelle di investimento.

La disposizione contenuta nell'art. 41, comma 4 della legge n. 448/2001, ha stabilito, infatti, che il debito fuori bilancio, riferito a spese di parte corrente, sia finanziabile con il ricorso all'indebitamento solo se maturato anteriormente all'8 novembre 2001.

All'interno delle tipologie di debiti elencate all'art. 194 TUEL, costituiscono debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, finanziabili con ricorso a mutuo a prescindere dal limite temporale dell'8 novembre 2001, quelli derivanti da:

sentenze passate in giudicato o esecutive, relative ad investimenti effettuati e non finanziati preventivamente (come ad esempio, un completamento di opere pubbliche, impianti e simili);

procedure espropriative di beni per opere di pubblica utilità, relativamente all'importo dell'investimento in beni acquisiti al patrimonio o al demanio, con esclusione di oneri risarcitori, interessi e spese;

finanziamento di investimenti effettuati da consorzi ed aziende speciali che siano acquisiti, pro quota, ad aumento del patrimonio dell'ente;

aumenti di capitale di società partecipate dall'ente locale, destinati al finanziamento di nuovi impianti ed opere di investimento.

Costituiscono, invece, debiti fuori bilancio riferiti a spese di parte corrente, finanziabili con ricorso a mutuo solo se maturati anteriormente all'8 novembre 2001, quelli derivanti da:

sentenze passate in giudicato o esecutive, relative ad obbligazioni di pagamento dipendenti da spese correnti;

copertura di disavanzi di gestione corrente di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto;

ricapitalizzazione di società di capitali partecipate dall'ente locale, per far fronte a riduzioni di capitale determinate da perdite di gestione non coperte dai fondi di riserva;

acquisizione di beni e servizi utilizzati per la gestione corrente dell'ente, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL.

Secondo l'interpretazione del termine «maturato», fornita dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno[1] «il senso letterale della parola e il richiamo ai principi di diritto civile lasciano propendere verso un'interpretazione che individui tali debiti in quelle fattispecie in cui vi siano tutti gli elementi per procedere all'adempimento dell'obbligazione. Pertanto, si ritengono maturi quei debiti in relazione ai quali siano intervenuti tutti gli elementi che ne determinano la certezza, la liquidità e l'esigibilità»[2].

Ne consegue l'assoluta necessità che il Consiglio dell'ente locale riconosca con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 194 TUEL, la legittimità dei debiti fuori bilancio, distinguendo quelli relativi a spese di investimento, finanziabili anche con ricorso a mutuo a prescindere dal limite temporale sopra richiamato, da quelli relativi a spese correnti, finanziabili con ricorso a mutuo solo se maturati anteriormente all'8 novembre 2001, ovvero con risorse proprie, se maturati successivamente a tale data.

Al riguardo, si fa presente che in virtù del principio della sufficienza delle risorse finanziarie, il Consiglio dell'ente, con la delibera con la quale verifica il permanere degli equilibri di bilancio ed adotta i provvedimenti per mantenerli, stanzia, altresì, le somme necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio, utilizzando prioritariamente le entrate e l'avanzo di amministrazione accertato (art. 193 TUEL) e secondariamente — dopo aver verificato l'impossibilità di finanziare con tali fonti i debiti, di cui è stata riconosciuta la legittimità — facendo ricorso all'indebitamento.

(1) Raccomandazione approvato nella seduta del 6 marzo 2003.

(2) Con l'espressione «certo, liquido ed esigibile» il diritto comune intende riferirsi o un diritto che sia immediatamente realizzabile e avente un oggetto chiaramente determinato, le cui precise caratteristiche debbono risultare dal titolo. Nel caso delle sentenze tali requisiti si intendono soddisfatti con il deposito delle medesime.

In generale, la Cassa depositi e prestiti provvederà ad approfondire, nei casi dubbi, con opportuna attività istruttoria ed acquisizione di documentazione, la natura delle spese da finanziare. Poiché la legittimità delle operazioni di indebitamento dipende dalla natura di investimento della spesa finanziata, ne discende che lo scopo del prestito costituisce un requisito essenziale nelle delibere di assunzione di mutui. Ne è conferma la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce che l'inosservanza di tale requisito determina la nullità degli atti relativi all'operazione di indebitamento.

PROCEDURA.

Si conferma, in generale, la procedura di finanziamento vigente e stabilita nella circolare n. 1227/1998, al punto 27.1, con l'eccezione della dichiarazione necessaria per l'adesione di massima, che gli enti devono rendere in modo più articolato.

In particolare, l'ente deve ora esplicitamente attestare che:

a) con delibera consiliare n. ... del ... , adottata ai sensi degli articoli 193 e 194, comma 1, lettera ... del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di € ...

b) i debiti riconosciuti per i quali è richiesto il finanziamento sono relativi:

a spese di investimento;

a spese di parte corrente e sono maturati in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8 novembre 2001;

c) nella medesima delibera è stata dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

DEVOLUZIONI.

Si conferma la devolvibilità di mutui concessi in base a norma ordinaria per il finanziamento di debiti fuori bilancio, ovviamente nel rispetto dei presupposti di legittimità innanzi descritti.

Pertanto, unitamente ai consueti documenti per la devoluzione dovrà essere acquisita la dichiarazione così come descritta nel precedente punto (Procedura).

Altrettanto, potranno essere accolte eventuali richieste di devoluzione di mutui concessi per debiti fuori bilancio per il finanziamento di altri investimenti.

Particolari disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto pubblico locale e sanitario

Specifiche deroghe sono state previste dal legislatore rispetto ai disavanzi relativi ai settori del trasporto pubblico locale e sanitario.

In particolare, l'art. 27 della legge n. 448/2001 ha riconosciuto alle regioni e agli enti locali la possibilità di assumere mutui per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale. Il limite temporale dell'8 novembre 2001 opera anche in questo ambito, in quanto tale facoltà può essere esercitata solo

rispetto ai deficit derivanti da bilanci di aziende di trasporto pubblico locale, redatti e approvati in riferimento agli esercizi 2000 e precedenti.

Analoga possibilità spetta ai medesimi enti territoriali per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni) stipulati entro il 31 ottobre 2001. In questo caso il limite temporale si considera comunque rispettato, anche se gli oneri contrattuali derivanti si producono successivamente all'8 novembre 2001.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, si rammenta che l'art. 4, comma 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, consente alle regioni di contrarre mutui, con oneri a proprio carico, per la copertura della quota dei disavanzi di propria pertinenza relativi all'anno 2000.

Roma, 27 maggio 2003

Il direttore generale: TURICCHI

03A06843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 23 maggio 2003:

Miano Angela Antonietta, notaio residente nel Comune di Latina, è trasferito nel Comune di Castellammare di Stabia, d.n. Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Angelino Gianmario, notaio residente nel Comune di Lavello, d.n. Potenza, è trasferito nel Comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Aponte Sabina, notaio residente nel Comune di Potenza, è trasferito nel Comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Licenziati Marco, notaio residente nel Comune di Campi Bisenzio, d.n. Firenze, è trasferito nel Comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Numeroso Virginia, notaio residente nel Comune di Volta Mantovana, d.n. Mantova, è trasferito nel Comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Ianuario Alessandra, notaio residente nel Comune di Melfi, d.n. Potenza, è trasferito nel Comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Saraceno Massimo, notaio residente nel Comune di Gubbio, d.n. Perugia, è trasferito nel Comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Arangio Corrado, notaio residente nel Comune di Castelfiorentino, d.n. Firenze, è trasferito nel Comune di Subiaco, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione;

Landi Silvana, notaio residente nel Comune di Pontecagnano Faiano, d.n. Salerno, è trasferito nel Comune di Angri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Branca Fabrizio, Notaio residente nel Comune di Mondovì, d.n. Cuneo, è trasferito nel Comune di Buccino, d.n. Salerno, con l'anzidetta condizione;

de Donato Alessandro, notaio residente nel Comune di San Felice a Cancello, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel Comune di Grazzanise, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

03A06837

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 maggio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1756
Yen giapponese	139,53
Corona danese	7,4241
Lira Sterlina	0,71580
Corona svedese	9,1625
Franco svizzero	1,5288
Corona islandese	85,03
Corona norvegese	7,8793
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58685
Corona ceca	31,378
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,92
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6582
Lira maltese	0,4304
Zloty polacco	4,4032
Leu romeno	37825
Tallero sloveno	232,1594
Corona slovacca	41,310
Lira turca	1713000
Dollaro australiano	1,8256
Dollaro canadese	1,6294
Dollaro di Hong Kong	9,1685
Dollaro neozelandese	2,0548
Dollaro di Singapore	2,0401
Won sudcoreano	1418,95
Rand sudafricano	9,6210

Cambi del giorno 30 maggio 2003

Dollaro USA	1,1822
Yen giapponese	140,31
Corona danese	7,4244
Lira Sterlina	0,71960
Corona svedese	9,1500
Franco svizzero	1,5277
Corona islandese	84,77
Corona norvegese	7,8785
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58703
Corona ceca	31,333
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,73
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6610
Lira maltese	0,4310
Zloty polacco	4,4072
Leu romeno	38107
Tallero sloveno	233,2000
Corona slovacca	41,185
Lira turca	1688000
Dollaro australiano	1,8136
Dollaro canadese	1,6214
Dollaro di Hong Kong	9,2195
Dollaro neozelandese	2,0499
Dollaro di Singapore	2,0446
Won sudcoreano	1425,73
Rand sudafricano	9,5451

Cambi del giorno 2 giugno 2003

Dollaro USA	1,1672
Yen giapponese	138,65
Corona danese	7,4244
Lira Sterlina	0,71750
Corona svedese	9,1128
Franco svizzero	1,5277
Corona islandese	84,45
Corona norvegese	7,8695
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58716
Corona ceca	31,362
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,12
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6560
Lira maltese	0,4302
Zloty polacco	4,3949
Leu romeno	37965
Tallero sloveno	233,2200
Corona slovacca	41,121
Lira turca	1660000
Dollaro australiano	1,7906
Dollaro canadese	1,6058
Dollaro di Hong Kong	9,1027
Dollaro neozelandese	2,0275
Dollaro di Singapore	2,0163
Won sudcoreano	1407,00
Rand sudafricano	9,4998

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

Da 03A06948 a 03A06950

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione ad istituire un deposito per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi UE, alla società «Mizar» S.r.l., in Roma.

Con decreto direttoriale n. 18616 COA/CDF dell'11 aprile 2003 la Soc. Mizar S.r.l. di Roma è stata autorizzata ad istituire un deposito, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi U.E. e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Roma - Piazza Euclide n. 2 int. 16/b - Cod. Accisa RMT00031L - con affidamento alla gestione al sig. Liriti Antonino, nato a Benevento il 9 febbraio 1972.

03A06838

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 21 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Vista l'istanza presentata dall'organismo ECM - Ente Certificazione Macchine S.r.l. con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano sul Panaro (Modena), in data 18 marzo 2002 acquisita in atti di questo Ministero in data 27 marzo 2002, prot. n. 787188, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'Organismo ECM - Ente Certificazione Macchine S.r.l. con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano sul Panaro (Modena) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 20 dicembre 2002;

L'Organismo ECM - Ente Certificazione Macchine S.r.l. con sede legale in via Mincio, 386 - Savignano sul Panaro (Modena) è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.

03A06712

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox»

Estratto decreto NCR n. 87 del 7 marzo 2003

Specialità medicinale: OFTACILOX nella forma e confezione: «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata);

Titolare A.I.C.: Alcon - Couvreur S.A., sita in Puurs (Belgio), Rijksweg n. 14;

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio), Rijksweg n. 14;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g - numero A.I.C. 028476024 (in base 10) OV50MS (in base 32);

Classe: C;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principi attivi: Ciprofloxacina cloridrato 0,35 g pari a 0,3 g di Ciprofloxacina base;

eccipienti: paraffina liquida, vaselina bianca, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: Oftacilox 0,3% unguento oftalmico è indicato nel trattamento delle infezioni oculari come ulcere corneali o ascessi corneali, congiuntiviti, e blefariti causate da batteri sensibili alla Ciprofloxacina.

L'uso di Oftacilox 0,3% unguento oftalmico deve essere seguito da un controllo adeguato della risposta batterica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ci Agro».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 149 del 19 maggio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «CI AGRO» rilasciata alla società Bracco Imaging S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50, c.a.p. 20134, codice fiscale n. 07785990156, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «Arancio» 20 compresse masticabili (codice A.I.C. n. 018746040) viene autorizzata la confezione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse arancia (codice A.I.C. n. 018746166);

in sostituzione della confezione: «Limone» 20 compresse masticabili (codice A.I.C. n. 018746053) viene autorizzata la confezione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse limone (codice A.I.C. n. 018746178).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse gusto arancia - A.I.C. n. 018746166 (in base 10) OKW2TQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a. stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50 (produzione, confezionamento, controllo);

composizione: una compresso da 500 mg gusto arancia contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto 515 mg corrispondente a 500 mg di acido ascorbico;

eccipienti: saccarosio CD 1200,5 mg; palmitato stearato di glicerolo 30 mg; sodio ciclamato 30 mg; magnesio stearato 14,4 mg; aroma di arancia 0,6 mg; aroma tutti i frutti 5 mg; giallo arancia S E110 lacca 4,5 mg.

Confezione: «500 mg compresse masticabili» 20 compresse gusto limone - A.I.C. n. 018746178 (in base 10) OKW2U2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Bracco S.p.a. stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50 (produzione, confezionamento, controllo);

composizione: una compressa da 500 mg gusto limone contiene:

principio attivo: acido ascorbico ricoperto 515 mg corrispondente a 500 mg di acido ascorbico;

eccipienti: saccarosio CD 1197,1 mg; palmitato stearato di glicerolo 30 mg; sodio ciclamato 30 mg; magnesio steoroto 14,4 mg; aroma limone 9 mg; giallo chinolina S E104 lacca 4,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 018746040, 018746053 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A06716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benestan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 295 del 19 maggio 2003

Medicinale: BENESTAN.

Titolare A.I.C.: Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., con sede legale in Milano, via Pietro Mascagni, 2, codice fiscale n. 09733760152.

Variazione A.I.C.: modifica delle indicazioni terapeutiche; modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: «Trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatico benigna». Si approva inoltre la modifica degli schemi posologici relativi ai pazienti anziani, pazienti in trattamento con antipertensivi e nell'insufficienza renale, relativamente al le confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027878014 - 30 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 027878026 - «5 mg compresse rilascio prolungato»20 compresse (sospesa).

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 027878014 - 30 compresse 2,5 mg varia a: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «5 mg compresse a rilascio prolungato»20 compresse» (A.I.C. n. 027878026), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A06715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tisana Kelemata»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 296 del 19 maggio 2003

Medicinale: TISANA KELEMATA.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via San Quintino, 28, c.a.p. 10121, Italia, codice fiscale n. 04837440017.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti. La composizione di ogni compressa varia

da: estratto granulare 84,0 mg - Saccarosio 59,26 mg - Amido di mais 8,0 mg - Biossido di titanio 5,75 mg - Gomma arabica 5,535 mg - Talco 5,25 mg - Ferro ossido 0,50 mg - PVP 3,50 mg - Cellulosa acetoftalato 1,75 mg - Dietilftalato 0,40 mg - Spermaceti 0,055 mg;

a: estratto secco composto 82,4 mg - Saccarosio 62,2 mg - Silice (aerosil) 0,6 mg - Magnesio stearato 1,0 mg - Amido di mais 8,04 mg - Biossido di titanio 6,35 mg - Gomma arabica 6,10 mg - Talco 5,85 mg - Ferro ossido 1,46 mg.

È altresì autorizzata la modifica secondaria del processo di produzione, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 000367108 - 40 confetti

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 000367108 «16 mg compresse rivestite» 40 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06714

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubistesin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 305 del 19 maggio 2003

Medicinale: UBISTESIN.

Titolare A.I.C.: 3 M ESPE AG, con sede in Espe Platz - Seefeld (Germania).

Variazione A.I.C.:

14. modifica delle specifiche relative al principio attivo;

15. modifica secondaria della produzione del medicinale;

17. modifica delle specifiche relative al medicinale;

24. cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo;

25. cambiamento delle procedure di prova del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale Ubistesin è modificata come di seguito indicato.

Si autorizzano le modifiche di tipo II richieste, relativamente alle confezioni sottospecificate:

«4%» 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 029227016;

«4%» 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000 - A.I.C. n. 029227028.

È, inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicata da: «4%» 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:200.000 - A.I.C. n. 029227016;

«4%» 50 tubofiale 1,7 ml con adrenalina 1:100.000 - A.I.C. n. 029227028;

a: «40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce da 1,7 ml - A.I.C. n. 029227016;

«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,7 ml - A.I.C. n. 029227028.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06719

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi e Bioindustria L.I.M.».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 306 del 19 maggio 2003

Medicinale: AMINOACIDI E BIOINDUSTRIA L.I.M.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure - Alessandria, via De Ambrosiis, 2, c.a.p. 15067 - Italia, codice fiscale n. 01679130060.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità. Modifiche standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata l'aggiunta di sodio metabisolfito in quantità non superiore a 0,5 g in 1000 ml, come eccipiente antiossidante, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029413010 - IV flacone 250 ml.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 029413010 - IV flacone 250 ml varia a «Soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 307 del 19 maggio 2003

Medicinale: ENANTONE.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini, 129, c.a.p. 00100, Italia, codice fiscale n. 01751900877.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica richiesta, relativa all'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica.

Le nuove indicazioni terapeutiche autorizzate sono:

nell'uomo: carcinoma della prostata e suoi secondarismi;

nella donna: endometriosi a localizzazione genitale ed extragenitale (stadi I-IV). Carcinoma della mammella in donne in pre e perimenopausa ove sia indicato il trattamento ormonale. Fibromi uterini;

nell'infanzia: pubertà precoce (prima degli otto anni nella bambina e prima dei dieci anni nel bambino), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027066048 - «11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + siringa preriempita da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ventipulmin».

Estratto provvedimento n. 104 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN sciroppo nella confezione: flacone da 335 ml - A.I.C. n. 100033036.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - Località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata alla fabbricazione del prodotto finito e dell'officina di produzione autorizzata al controllo della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, rispettivamente nello stabilimento di Biberach an der Riss-Germania (produzione totale) e nello stabilimento di Ingelheim am Rhein-Germania (controllo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur compresse Forte 500 mg».

Estratto provvedimento n. 105 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR COMPRESSE Forte 500 mg nelle confezioni 20 compresse - 10 compresse - 5 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 102796.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta di modifica sito di produzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, il trasferimento della produzione, del controllo, del confezionamento e rilascio dei lotti del prodotto finito dal sito produttivo Laboratoires Hoechst SA - L'Aigle Francia al nuovo sito di Intervet GesmbH - Siemenstrasse 105-A 1210 Vienna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur compresse».

Estratto provvedimento n. 106 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR COMPRESSE nelle confezioni 20 compresse - 10 compresse - 5 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 102796.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta di modifica sito di produzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, il trasferimento della produzione, del controllo, del confezionamento e rilascio dei lotti del prodotto finito dal sito produttivo Laboratoires Hoechst SA - L'Aigle Francia al nuovo sito di Intervet GesmbH - Siemenstrasse 105-A 1210 Vienna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexadreson»

Estratto provvedimento n. 107 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DEXADRESON (desametasone sodio fosfato) soluzione per iniezione parenterale nelle confezioni flacone a 20 ml, da 50 ml, da 100 ml - A.I.C. n. 101866.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale in oggetto anche presso il sito produttivo Intervet International GmbH, Unterschleißheim (Germania) oltre al sito autorizzato in precedenza di Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Eurican Chppi2-l».

Estratto provvedimento n. 108 del 19 maggio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EURICAN CHPPI2-L vaccino liofilizzato attenuato del cimurro, adenovirus, parvovirosi e infezioni respiratorie da parainfluenza tipo 2 del cane e liquido inattivato delle leptospirosi canine (leptospira canicola e leptospira icterohaemorragiae) nelle confezioni 10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - 10 blister da 1 flacone da 1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido; 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido; 100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - 100 blister da 1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale: 00221300288.

Oggetto: richiesta di un sito di produzione alternativo.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale ad azione immunologica in oggetto anche presso il sito produttivo di Lyon Porte des Alpes in alternativa a quello già autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Quentan».

Estratto provvedimento n. 109 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario QUENTAN polvere nelle confezioni:

10 bustine da 5 g - A.I.C. n. 100250024;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100250036;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 100250048;

40 bustine da 5 g - A.I.C. n. 100250063.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata alla fabbricazione del prodotto finito (tutte le confezioni) e dell'officina di produzione autorizzata al confezionamento e controllo (barattolo da 100 g e 500 g) della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, rispettivamente nello stabilimento di Ingelheim am RheinGermania (produzione totale) e nello stabilimento di Biberach an der Riss-Germania (confezionamento e controllo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Bivatop 200».

Estratto provvedimento n. 110 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario BIVATOP 200 soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102332018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102332020;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102332032;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102332044;

12 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 102332057;

6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 102332069.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata al controllo finale della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, rispettivamente nello stabilimento di Ingelheim am Rhein-Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Bar Vac Rs».

Estratto provvedimento n. 111 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BAR VAC RS nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101610020;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101610018.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - Località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata al confezionamento terminale della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, nello stabilimento di Ingelheim am Rhein-Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Aujeszky Mlv».

Provvedimento n. 112 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica INGELVAC AUJESZKY MLV nelle confezioni:

flacone da 10 dosi - A.I.C. n. 102370018;

flacone da 25 dosi - A.I.C. n. 102370020;

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102370032.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la variazione di tipo I concernente la modifica del nome dell'officina di produzione autorizzata al confezionamento terminale della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da Boehringer Ingelheim Pharma KG a Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, nello stabilimento di Ingelheim am Rhein-Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Spot-on gatti».

Estratto provvedimento n. 113 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione antiparassitaria FRONTLINE SPOT-ON GATTI nelle confezioni:

scatola di cartone da 6 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028015;

scatola di cartone da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028027;

scatola di cartone da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028039;

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.a. con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 - Milano - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo I: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito produttivo per il «riempimento» ed il «confezionamento» del prodotto finito: Ivers-Lee AG, Kirchbergstrasse 160, 3401 Burgdorf (Svizzera).

Si fa presente altresì che la produzione, il controllo, le specifiche di rilascio e quelle relative al periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario sopracitata rimangono invariate rispetto a quanto attualmente autorizzato.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline Spot-on cani».

Estratto provvedimento n. 114 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione antiparassitaria FRONTLINE SPOT-ON CANI - A.I.C. 103030.

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.a. con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 - Milano - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo I: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito produttivo per il «riempimento» ed il «confezionamento» del prodotto finito: Ivers-Lee AG, Kirchbergstrasse 160, 3401 Burgdorf (Svizzera).

Si fa presente altresì che la produzione, il controllo, le specifiche di rilascio e quelle relative al periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario sopracitata rimangono invariate rispetto a quanto attualmente autorizzato.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06665

BANCA D'ITALIA

Sostituzione del Commissario liquidatore della Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Tivoli.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 maggio 2003, ha nominato il sig. avv. Raffaello Carinci Commissario liquidatore, in sostituzione del prof. avv. Giorgio Marasà dimissionario, della Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Tivoli (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 marzo 2003.

03A06814

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 145 del 7 marzo 2003 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artane». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2003).

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 53, seconda colonna, nel penultimo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «*compresse effervescenti 2 g*...», leggasi: «*compresse 2 mg, ...*».

03A06767

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501127/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.